

N.° 1108.



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Dal primo gennaio mille ottocento cinquant'uno la tariffa delle poste-lettere sarà regolata per tutte le provincie dello Stato secondo il disposto della presente Legge.

Artt. 2-37
- *omissis* -

Art. 38.

Le franchigie di posta saranno limitate al carteggio della Famiglia Reale, ed a quello dei Senatori e Deputati durante le sessioni parlamentari per venti giorni prima e dopo di esse, ed a quello relativo al pubblico servizio.

Un Decreto Regio determinerà l'estensione ed il modo con cui verrà usufruita la concessione della franchigia.

Artt. 39-40.
- *omissis* -

Dat. a Torino, addì 18 novembre 1850.

VITTORIO EMANUELE

V.° SICCARDI.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

AZEGLIO.